



Roma, 27/11/2024

461/SSI/De.Co

Ai Sigg. Presidenti e
Ai Sigg. Amministratori Delegati e
Ai Sigg. Direttori
delle Aziende e degli Enti Associati

Loro Sedi

**Oggetto: Ordinanza n. 200 T del 26.11.2024 - riduzione a 4 ore Scioperi Generali del 29.11.2024
Settore Trasporto Passeggeri**

Facendo seguito alle precedenti circolari associative (cfr. circolare n. 449/SSI del 20/11/2024; n. 454/SSI del 21/11/2024; 457/SSI del 22/11/2024), si informano le aziende associate che il 26.11.2024 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emesso l'Ordinanza di precettazione, n. 200 T, ordinando, per quanto di interesse, che - in attuazione dell'art. 8 della Legge 12 giugno 1990, n. 146 e s.m.i. e degli Accordi in vigore - "**Limitatamente al settore del trasporto pubblico locale, lo sciopero riguardante tutti i lavoratori pubblici e privati anche in appalto e strumentali, proclamato dalle:**

- Confederazioni CGIL e UIL con adesione delle OO.SS. Filt Cgil e Uiltrasporti;
- Organizzazioni Sindacali CUB e SGB con adesione delle OO.SS. Cub Trasporti, SGB, ADL Varese e USI - CIT;
- Organizzazioni Sindacali COBAS, ADL COBAS, SIAL COBAS e CLAP, con adesione della O.S. Cobas Lavoro Privato;

ferma restando l'osservanza delle fasce orarie di garanzia di pieno servizio previste all'art. 12 lett. b) dell'Accordo Nazionale del 28 febbraio 2018 in materia di esercizio del diritto di sciopero nel servizio del trasporto pubblico locale, è ridotto a 4 ore - dalle ore 09.00 alle ore 13.00 del giorno 29 novembre 2024 - nel rispetto delle fasce di garanzia:

L'Ordinanza in oggetto dispone, altresì, che:

i dipendenti interessati sono tenuti, in attuazione a quanto sopra disposto, ad effettuare tutte le prestazioni lavorative previste dai propri turni di servizio; a tal fine l'Ordinanza precisa, ulteriormente che gli Enti e le Aziende erogatrici dei servizi interessati dallo sciopero dovranno comunicare l'ordinanza ai lavoratori, mediante affissione nei luoghi di lavoro, come previsto dall'art. 8 della Legge 12 giugno 1990, n. 146 e s.m.i. e comunicare - entro trenta (30) giorni dalla data di emissione dell'ordinanza, i nominativi dei dipendenti che eventualmente non abbiano rispettato la suddetta disposizione.

- **gli Enti e le Aziende erogatrici dei servizi interessati dallo sciopero dovranno dare notizia al pubblico dell'Ordinanza anche attraverso gli organi di informazione.**
- L'ordinanza viene portata a conoscenza:
 - delle Organizzazioni Sindacali Cgil e Uil, Filt Cgil e Uiltrasporti;
 - delle Organizzazioni Sindacali CUB e SGB, Cub Trasporti, ADL Varese e USI - CIT;
 - Organizzazioni Sindacali COBAS, ADL COBAS, SIAL COBAS, CLAP e Cobas Lavoro Privato;
 - degli Enti e delle Aziende erogatrici dei servizi interessati dallo sciopero.

Per quanto sopra, la comunicazione all'utenza dovrà avere ad oggetto unicamente i contenuti dell'ordinanza di precettazione.

L'Ordinanza in oggetto dispone, infine, che:

- in caso di **inottemperanza** alle disposizioni ivi riportate, **saranno applicate ai prestatori di lavoro, alle organizzazioni dei lavoratori e ai preposti del settore, nell'ambito degli Enti e delle Aziende erogatrici dei servizi, le sanzioni amministrative** previste dall'art. 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni.

Rinviando all'ordinanza allegata per ogni ulteriore dettaglio, si evidenzia che la fascia di 4 ore durante la quale è collocato lo sciopero è stata stabilita dall'ordinanza, che ha anche fatte salve, espressamente, le fasce di garanzia previste dalla legge e dagli accordi in materia.

Le aziende sono, quindi, tenute ad adeguarsi alle indicazioni contenute nell'ordinanza, con la precisazione che, se esistono aziende con fasce di garanzia che si sovrappongono parzialmente alla fascia 9-13, questo comporterà, inevitabilmente, una compressione dello sciopero.

Distinti saluti

Numero di allegati: 2

La Direzione Generale
Il Direttore
Alessia Nicotera
Originale Firmato
A.N.